

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2016, n. 872

Indirizzi per l'erogazione dei corsi di formazione e di addestramento in supporto vitale di base - defibrillazione e per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore automatico esterno (DAE) - ai sensi del DM 18 marzo 2011 e dell'Accordo Stato Regioni del 30.07.2015.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;
- la legge regionale 2 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la DGR n. 11 del 13.01.1998 concernente l'individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale;
- la DGR n. 2093 del 13.12.2004 così come modificata dalla DGR n. 637/06;
- la DGR n. 227 del 19/02/2014 relativa alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale";
- la deliberazione n. 693 del 10/06/2014, con la quale l'esecutivo ha provveduto a ridefinire la configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale" a parziale modifica della DGR n. 227/2014;
- la DGR n. 694 del 10/06/2014 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati";
- la DGR n. 689 del 22/05/2015 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla DGR n. 694/14";
- la DGR n. 691 del 26/05/2015 "DGR n. 689/2015 di ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta regionale". Affidamento incarichi dirigenziali";
- la DGR n. 771 del 9/06/2015 "DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica".
- L.R. n. 3 del 9/2/2016 ("Legge di Stabilità Regionale 2016");
- L.R. n. 4 del 9/2/2016 ("Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2016-2018);
- DGR n. 111 del 10/2/2016 ("Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del "Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2016-2018";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28 dicembre 2013 di nomina dell'Assessore al Dipartimento Politiche della Persona;

VISTO il Decreto Interministeriale 18 marzo 2011 "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'art. 2 della legge 191/2009 che stabilisce, tra l'altro, che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, anche avvalendosi delle proprie organizzazioni dell'emergenza territoriale 118, provvedono a disciplinare l'erogazione dei corsi di formazione di addestramento in Supporto Vitale di base - Defibrillazione (Basic Life Support-defibrillation) per i soccorritori non medici e a definire i programmi di formazione, aggiornamento e verifica, le modalità di

certificazione ed i criteri di accreditamento dei centri di formazione;

PRESO ATTO che la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 30 luglio 2015, ha sancito l'Accordo Stato Regioni sul documento "indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del Defibrillatore Automatico Esterno (DAL) - ai sensi del DM 18 marzo 2011";

RITENUTO di recepire il suddetto Accordo Stato-Regioni sancito il 30 luglio 2015;

VISTO il decreto interministeriale del 24 aprile 2013 recante "disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'uso di defibrillatori semi-automatici e di eventuali altri dispositivi salva vita" e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di affidare, in conformità con quanto previsto nell'allegato A al predetto DM 18 marzo 2011, la realizzazione di corsi di addestramento e formazione in Supporto Vitale di Base - Defibrillazione - per i soccorritori non medici, al Dipartimento Regionale Emergenza Sanitaria (DIRES) Basilicata Soccorso 118 ed ai centri di formazione accreditati di altre strutture del Servizio Sanitario Regionale, delle Università, degli Ordini professionali sanitari, delle organizzazioni medico-scientifiche di rilevanza nazionale, della Croce Rossa Italiana e delle Associazioni di Volontariato nazionali e regionali operanti in ambito sanitario, degli Enti Pubblici, che hanno come fine istituzionale la sicurezza del cittadino, nonché di altri soggetti pubblici e privati operanti in ambito sanitario che dispongono di un'adeguata struttura di formazione;

RITENUTO, altresì, di delineare il percorso

di riconoscimento e/o accreditamento dei soggetti/enti che possono erogare la formazione ed il percorso autorizzativo in conformità con quanto previsto dal predetto accordo Stato-Regioni del 30.07.2015;

RITENUTO, in conformità con quanto previsto nel predetto Accordo Stato-Regioni del 30 luglio 2015, di demandare il riconoscimento e/o l'accreditamento dei soggetti/enti erogatori di corsi di formazione validi ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dei Defibrillatori Automatici Esterni (DAE) al Dipartimento Regionale Emergenza Sanitaria (DIRES) Basilicata Soccorso 118 che dovrà individuare e pubblicare sul web, modalità, termini e modulistica per la presentazione delle domande di riconoscimento e/o accreditamento;

RITENUTO, pertanto, che i soggetti/enti erogatori interessati devono richiedere il riconoscimento e/o l'accreditamento al Dipartimento Regionale Emergenza Sanitaria (DIRES) Basilicata Soccorso 118, allegando il programma del corso che deve essere conforme a quanto previsto dal più volte citato Accordo e dimostrando il possesso dei seguenti requisiti minimi:

- disponibilità di un medico con funzioni di direttore scientifico, della struttura formativa, responsabile della rispondenza dei corsi ai criteri previsti;
- disponibilità di almeno sei (6) istruttori certificati;
- disponibilità di una struttura organizzativa per le funzioni di segreteria e di registrazione dell'attività;
- disponibilità di materiale didattico (computer, videoproiettore, manichini simulatori DAE);
- disponibilità di un manuale didattico che segua le ultime raccomandazioni International Liaison Committee On Resuscitation (ILCOR);

RITENUTO dover precisare che

- I predetti soggetti/enti richiedenti devono altresì impegnarsi a rispettare il programma del corso ed il rapporto Istruttore/allievi (massimo 1/6), ad utilizzare adeguati spazi e materiali per la didattica, a consentire eventuali visite ispettive da effettuarsi da parte del Dipartimento Regionale Emergenza Sanitaria Basilicata Soccorso 118 e ad uniformarsi alle tariffe per la partecipazione al corso rispettando quote comprese tra 50,00 e 70,00 euro pro-capite, comprensive di manuale didattico;
- Gli istruttori certificati devono aver seguito un percorso formativo che prevede il superamento di un corso esecutore di BLS-D e di un corso istruttori BLS-D (basati sulle ultime raccomandazioni ILCOR) e mantenere lo status di istruttore secondo quanto previsto dal suddetto Accordo;
- Al riconoscimento o accreditamento provvede il Dipartimento Regionale Emergenza Sanitaria Basilicata Soccorso 118 nel rispetto nella normativa vigente ed in particolare nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni contenuti nel citato Accordo Stato-Regioni del 30.07.2015. Al DIRES è affidato il compito di accertare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa e di procedere alla verifica periodica del mantenimento dei predetti requisiti;
- Il Dipartimento Regionale Emergenza Sanitaria Basilicata Soccorso 118 è tenuto a redigere ed aggiornare l'elenco dei soggetti/enti riconosciuti e/o accreditati, a renderlo disponibile su una pagina WEB, ed a trasmetterlo periodicamente alla Regione per la pubblicazione sul sito internet istituzionale;
- Il soggetto/ente, organizzatore del corso, è tenuto a comunicare al Dipartimento Regionale Emergenza Sanitaria Basili-

cata Soccorso 118, con almeno sette giorni di anticipo il calendario dei corsi programmati specificando sedi e orari degli stessi, e, a dar tempestiva comunicazione in merito a variazione di programma. Al termine del corso l'organizzatore deve trasmettere alla medesima struttura i dati (anagrafica, domicilio, recapito telefonico ed indirizzo mail) relativi ai partecipanti che hanno superato la prova di valutazione e che risultano, pertanto, in possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'impiego del DAE;

- Al Dipartimento Regionale Emergenza Sanitaria Basilicata Soccorso 118 sono, altresì, demandate le visite ispettive e nel caso il predetto Dipartimento rilevi delle difformità rispetto alle indicazioni contenute nel presente provvedimento e nel citato Accordo Stato-Regioni del 30.07.2015, deve assumere i conseguenti provvedimenti nei confronti del soggetto/ente interessato fino all'eventuale revoca del riconoscimento e/o accreditamento, con conseguente sospensione o cancellazione dall'elenco regionale dei soggetti/enti, con segnalazione a tutte le altre Regioni e P.A. anche con pubblicazione sul sito WEB dedicato;
- L'autorizzazione all'utilizzo del DAE è nominativa, viene rilasciata dal Dipartimento Regionale Emergenza Sanitaria Basilicata Soccorso 118 ed ha validità su tutto il territorio nazionale;
- Il Dipartimento Regionale Emergenza Sanitaria Basilicata Soccorso 118 è altresì tenuto ad istituire ed aggiornare un registro regionale dei nominativi delle persone in possesso dell'autorizzazione all'impiego del DAE;
- Il Dipartimento Regionale Emergenza Sanitaria Basilicata Soccorso 118 è tenuto ad organizzare, con cadenza almeno biennale, un retraining BLS-D neces-

- sario per la legittimazione dei soggetti in possesso dell'autorizzazione ed iscritti nel suddetto registro, a poter continuare ad utilizzare il DAE dopo due anni dal rilascio dell'autorizzazione o dopo due anni dal precedente retraining;
- Il Dipartimento Regionale Emergenza Sanitaria Basilicata Soccorso 118 è tenuto a verificare, ai fini della legittimazione all'uso del DAE dei soggetti iscritti nel suddetto registro regionale, l'avvenuta partecipazione, da parte dei medesimi, ad un retraining entro il termine di due anni dal rilascio dell'autorizzazione, anche presso soggetti/enti accreditati. Il mancato retraining entro il predetto termine di due anni comporterà l'impossibilità all'utilizzo del DAE sino all'avvenuto retraining.
 - Le presenti indicazioni si riferiscono ai corsi di formazione finalizzati al rilascio di un attestato di autorizzazione all'impiego del DAE a personale non sanitario (c.d. laico) escluso quello che opera su mezzi di soccorso o in generale in attività di assistenza sanitaria;
 - al Dipartimento Regionale Emergenza Sanitaria Basilicata Soccorso 118 è demandato ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente in materia, dal DM 18 marzo 2011 e dal citato Accordo Stato-Regioni del 30.07.2015.

Su proposta dell'Assessore al ramo;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI RECEPIRE l'Accordo Stato-Regioni, sancito in data 30.07.2015, sul documento "indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati all'autorizzazione all'impiego del Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) - ai sensi del DM 18 marzo 2011", allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.
2. DI AFFIDARE, in conformità con quanto previsto nell'allegato A al DM 18 marzo 2011, la realizzazione di corsi di addestramento e formazione in Supporto Vitale di Base - Defibrillazione - per i soccorritori non medici, al Dipartimento Regionale Emergenza Sanitaria Basilicata Soccorso 118 ed ai centri di formazione accreditati di altre strutture del Servizio Sanitario Regionale, delle Università, degli Ordini professionali sanitari, delle organizzazioni medico-scientifiche di rilevanza nazionale, della Croce Rossa Italiana e delle Associazioni di Volontariato nazionali e regionali operanti in ambito sanitario, degli Enti Pubblici, che hanno come fine istituzionale la sicurezza del cittadino, nonché di altri soggetti pubblici e privati operanti in ambito sanitario che dispongono di un'adeguata struttura di formazione.
3. DI DEMANDARE, in conformità con quanto previsto nel predetto Accordo Stato-Regioni del 30 luglio 2015, il riconoscimento e/o l'accreditamento dei soggetti/enti erogatori di corsi di formazione validi ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dei Defibrillatori Automatici Esterni (DAE) al Dipartimento Regionale Emergenza Sanitaria Basilicata Soccorso 118 che dovrà individuare e pubblicare sul web, modalità, termini e modulistica per la presentazione delle domande di riconoscimento e/o accreditamento;
4. DI STABILIRE che i soggetti/enti erogatori interessati devono richiedere il riconoscimento e/o l'accreditamento al Dipartimento Regionale Emergenza Sanitaria Basilicata Soccorso 118, allegando il programma del corso che deve essere conforme a quanto previsto dal più volte citato

Accordo e dimostrando il possesso dei seguenti requisiti minimi:

- disponibilità di un medico con funzioni di direttore scientifico, della struttura formativa, responsabile della rispondenza dei corsi ai criteri previsti;
- disponibilità di almeno sei (6) istruttori certificati;
- disponibilità di una struttura organizzativa per le funzioni di segreteria e di registrazione dell'attività;
- disponibilità di materiale didattico (computer, videoproiettore, manichini simulatori DAE);
- disponibilità di un manuale didattico che segua le ultime raccomandazioni International Liason Committee On Resuscitation (ILCOR).

5. DI DARE ATTO che:

- I predetti soggetti/enti richiedenti devono altresì impegnarsi a rispettare il programma del corso ed il rapporto istruttore/allievi (massimo 1/6), ad utilizzare adeguati spazi e materiali per la didattica, a consentire eventuali visite ispettive da effettuarsi da parte del Dipartimento Regionale Emergenza Sanitaria Basilicata Soccorso 118 e ad uniformarsi alle tariffe per la partecipazione al corso rispettando quote comprese tra 50,00 e 70,00 euro pro-capite, comprensive di manuale didattico;
- Gli istruttori certificati devono aver seguito un percorso formativo che prevede il superamento di un corso esecutore di BLS e di un corso istruttori BLS (basati sulle ultime raccomandazioni ILCOR) e mantenere lo status di istruttore secondo quanto previsto dal suddetto Accordo;
- Al riconoscimento o accreditamento provvede il Dipartimento Regionale Emergenza Sanitaria Basilicata Soccorso 118 nel rispetto nella normativa vigente ed in particolare nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni contenuti nel citato Accordo Stato-Regioni del 30.07.2015. Al DIRES è affidato il compito di accertare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa e di procedere alla verifica periodica del mantenimento dei predetti requisiti;
- Il Dipartimento Regionale Emergenza Sanitaria Basilicata Soccorso 118 è tenuto a redigere ed aggiornare l'elenco dei soggetti/enti riconosciuti e/o accreditati, a renderlo disponibile su una pagina WEB, ed a trasmetterlo periodicamente alla Regione per la pubblicazione sul sito internet istituzionale;
- Il soggetto/ente, organizzatore del corso, è tenuto a comunicare al Dipartimento Regionale Emergenza Sanitaria Basilicata Soccorso 118, con almeno sette giorni di anticipo il calendario dei corsi programmati specificando sedi e orari degli stessi e a dare tempestiva comunicazione in merito a variazioni di programma. Al termine del corso l'organizzatore deve trasmettere alla medesima struttura i dati (anagrafica, domicilio, recapito telefonico ed indirizzo mail) relativi ai partecipanti che hanno superato la prova di valutazione e che risultano, pertanto, in possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'impiego del DAE;
- Al Dipartimento Regionale Emergenza Sanitaria Basilicata Soccorso 118 sono, altresì, demandate le visite ispettive e nel caso il predetto Dipartimento rilevi delle difformità rispetto alle indicazioni contenute nel presente provvedimento e nel citato Accordo Stato-Regioni del 30.07.2015, deve assumere i conseguenti provvedimenti nei confronti del soggetto/ente interessato fino all'eventuale revoca del riconoscimento e/o accreditamento, con conseguente sospensione

- o cancellazione dall'elenco regionale dei soggetti/enti, con segnalazione a tutte le altre Regioni e P.A. anche con pubblicazione sul sito WEB dedicato;
- L'autorizzazione all'utilizzo del DAE è nominativa, viene rilasciata dal Dipartimento Regionale Emergenza Sanitaria Basilicata Soccorso 118 ed ha validità su tutto il territorio nazionale;
 - Il Dipartimento Regionale Emergenza Sanitaria Basilicata Soccorso 118 è altresì tenuto ad istituire ed aggiornare un registro regionale dei nominativi delle persone in possesso dell'autorizzazione all'impiego del DAE.
 - Il Dipartimento Regionale Emergenza Sanitaria Basilicata Soccorso 118 è tenuto ad organizzare, con cadenza almeno biennale, un retraining BLS/D necessario per la legittimazione dei soggetti in possesso dell'autorizzazione ed iscritti nel suddetto registro a poter continuare ad utilizzare il DAE dopo due anni del rilascio dell'autorizzazione o dopo due anni dal precedente retraining;
 - Il Dipartimento Regionale Emergenza Sanitaria Basilicata Soccorso 118 è tenuto a verificare, ai fini della legittimazione all'uso del DAE dei soggetti iscritti nel suddetto registro regionale, l'avvenuta partecipazione, da parte dei medesimi, ad un retraining entro il termine di due anni dal rilascio dell'autorizzazione, anche presso soggetti/enti accreditati. Il mancato retraining entro il predetto termine di due anni comporterà l'impossibilità all'utilizzo del DAE sino all'avvenuto retraining.
 - Le presenti indicazioni si riferiscono ai corsi di formazione finalizzati al rilascio di un attestato di autorizzazione all'impiego del DAE a personale non sanitario (c.d. laico) escluso quello che opera su mezzi di soccorso o in generale in attività di assistenza sanitaria;

- al Dipartimento Regionale Emergenza Sanitaria Basilicata Soccorso 118 è demandato ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente in materia, dal DM 18 marzo 2011 e dal citato Accordo Stato-Regioni del 30.07.2015;

- 6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento Regionale Emergenza Sanitaria Basilicata Soccorso 118 per gli adempimenti consequenziali;
- 7) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'ASP e all'ASM per gli adempimenti consequenziali;
- 8) DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R.

Gli allegati sono pubblicati sul portale istituzionale www.regione.basilicata.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2016, n. 873

Corresponsione indennità infermiere professionale studio medico - art. 59 lettera B dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale del 29.07.2009.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2016, n. 874

L.R. n. 28/00 e s.m.i. - Art.5, comma 1, lett. c) - Labor del Dott. Francesco Toscani & C. s.a.s., Via E. Duni n. 18, Matera - Autorizzazione al cambio di titolarità.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2016, n. 875

Corresponsione indennità collaboratore studio medico - art. 59 lettera B dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale del 29.07.2009.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2016, n. 876